



CITTA' DI LODI

Direzione Organizzativa 3 - Servizi tecnici

Piazza Mercato n.5

26900, Lodi.

tel. 0371.4091

fax. 0371.409700.

e.mail comunedilodi@legalmail.it

Responsabile Unico del procedimento: Arch. Fabrizio Agostinis - Comune di Lodi - Direzione Organizzativa 3 -

Progetto architettonico: Arch. Roberto Munari - Comune di Lodi - Direzione Organizzativa 3.

Progetto strutturale: ing. Riccardo Acquistapace - Studio tecnico - Via Amendola 21 - 26900 Lodi.

Progetto impianti idrici e meccanici: Ing James Massarenti - Studio tecnico - Via Santa Franca n. 63 - 29100 Piacenza.

Progetto impianti elettrici: ing. Bassano Donati - Electrothechnical Engineering - Via Ferretti n. 24 - Lodi.

Coordinamento VV.F.: Ing. Luana Ranieri - Comune di Lodi - Direzione Organizzativa 3

Coordinamento sicurezza fase progetto: Geom. Gaetano Italia - Comune di Lodi - Direzione Organizzativa 3.

Coordinamento sicurezza fase lavori: Geom. Gaetano Italia - Comune di Lodi - Direzione Organizzativa 3 .

Direzione lavori: Arch. Roberto Munari - Comune di Lodi - Direzione Organizzativa 3 -

Proprietà area: Comune di Lodi
Elaborato eseguito da arch. Roberto Munari

Il progettista
Arch. Roberto Munari

PROGETTO:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL
COMPLESSO SPORTIVO DELLA PISCINA
FERRABINI. INTERVENTO DI RIFACIMENTO
VASCHE ADULTI E BAMBINI,
DEMOLIZIONE DELLE TRIBUNE E
SPOSTAMENTO DELL'INGRESSO
PRINCIPALE.
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PROGETTO DEMOLIZIONE SOLETTONE E
SMALTIMENTO INERTI VASCA

Documento: CdL 11-18 – 006Dfv
Capitolato speciale d'appalto

PREMESSA

La presente premessa è parte integrante del Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non normato dai documenti costituenti il progetto esecutivo si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti vigenti, nonché a tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 il presente Capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

PRIMA PARTE

Definizione amministrativa ed economica dell'appalto

(art. 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010)

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento denominato: *"Ristrutturazione edilizia ed adeguamento normativo del complesso sportivo della piscina Ferrabini - Intervento di rifacimento vasche adulti e bambini e spostamento dell'ingresso principale - Progetto demolizione solettone e smaltimento inerti vasca principale"*.
2. I lavori sono compiutamente descritti nei documenti che compongono il progetto definitivo/esecutivo, ovvero:
 - CdL 11-18 - 001Dfv Relazione tecnica generale demolizioni fondovasca;
 - CdL 11-18 - 002Dfv Relazione indagini intersoletta vasca adulti –analisi;
 - CdL 11-18 - 003Dfv Computo metrico demolizione soletta piscina adulti;
 - CdL 11-18 - 004Dfv Tav 01 Sezioni e individuazione vasca adulti;
 - CdL 11-18 - 005Dfv Relazione sulla gestione delle materie;
 - CdL 11-18 - 006Dfv Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni, le caratteristiche tecniche e qualitative stabilite dagli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da eseguirsi secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova comunque applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - I. Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - II. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità – artt. da 14 a 43, da 60 a 96 e da 215 a 238;
 - III. Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli tuttora vigenti;
 - IV. Decreto MIT DL: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 avente

ad oggetto Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice;

- V. Linee Guida: le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- VI. Decreto n. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VII. Stazione appaltante: il soggetto giuridico – Comune di Lodi - che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- VIII. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- IX. RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- X. DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice dei contratti e del Decreto MIT DL;
- XI. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- XII. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- XIII. PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- XIV. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- XV. Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, ai sensi dell'art. 23 comma 16, ultimo periodo del Codice;
- XVI. CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2 – Ammontare, forma e durata dell'appalto

1. L'ammontare dell'appalto è complessivamente pari a:

€ 70.000,00 (Euro settantamila/00) così suddivisi:

- € 66.500,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 3.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

2. Ai fini della classificazione ex art. 61, comma 3, e della Tabella A del Regolamento generale le lavorazioni in appalto, a base d'asta, risultano così suddivise:

Lavori	Cat.	Clas.	Natura	Importo	Inc.
Opere di demolizione	OS 23	I [^]	Prevalente	€ 70.000,00	100,00%

3. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria OS 23 identificata come categoria prevalente comprende anche gli Oneri di discarica per rifiuti INERTI presso impianto autorizzato di rifiuti quale terra e rocce da scavo CER 17 05 04 per quanto riportato dalle analisi di laboratorio pervenute con l'allegato al progetto Relazione CdL 11-18 - 002Dfv Relazione indagini intersoletta vasca adulti - analisi: rapporto di prova n. 18ST01329 del 18/10/2018 - rapporto di prova. n. 18ST1410 del 18/10/2018.

4. Pertanto l'Appaltatore dovrà produrre l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali per la categoria 4 o superiore, ovvero nel caso l'operatore economico non fosse in possesso dell'iscrizione a tale Albo dovrà

subappaltare tali servizi a soggetto qualificato.

5. Il quadro di incidenza della manodopera è indicato nel 21,42%.
6. L'importo contrattuale risulterà quello derivante dal ribasso offerto in sede di procedura concorsuale.
7. L'aliquota I.V.A. sarà comunque quella in vigore al momento del pagamento della fattura.
8. Se non diversamente specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'I.V.A. di Legge.
9. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento.
10. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 106 del Codice.
11. I lavori verranno contabilizzati con le forme e le modalità previste dal Decreto MIT DL, in particolare con riferimento agli artt. 13, 14 e 15.
12. I prezzi di cui al computo metrico estimativo – codice Cdl 11-18 – 003 Dfv - ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara - costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
13. I prezzi contrattuali di cui al comma 12 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
14. Ai sensi della facoltà concessa dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice non trova applicazione l'istituto della revisione dei prezzi e conseguentemente non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
15. La durata complessiva dell'appalto è pari a di **30 (trenta)** giorni, naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al successivo articolo 9;
16. Trattandosi di procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio (*stand still*) di cui al comma 9 dell'art. 32 dello stesso Codice.
17. Pertanto l'Appaltatore, come già dichiarato in sede di offerta, accetta incondizionatamente la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 3 – Contratto d'appalto

1. I lavori di cui in epigrafe sono soggetti a stipula di contratto in forma pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, trattandosi di appalto di importo superiore a € 40.000,00.
2. Il contratto d'appalto sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Lodi in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.
3. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - c. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla legge.

Art. 4 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia definitiva nei modi, per gli importi e con le caratteristiche indicate nell'articolo di legge citato.

Art. 5 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo non inferiore all'importo del contratto.
2. L'Appaltatore deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a € 500.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 7 - Sicurezza e salute nel cantiere

1. Vista la natura delle opere si prevede una sola ditta in cantiere e lavorazioni continuative con mezzi omogenei, si ritiene di non redarre un Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Si dà comunque atto che qualora l'appaltatore inoltri formale domanda di subappalto, l'Amministrazione si impegnerà a nominare un Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, che eserciterà le funzioni di CSP e al quale spetterà il compito di redigere il PSC.
3. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio per la sicurezza e il coordinamento.
3. In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.
4. Il Direttore di cantiere, pertanto, vigila sull'osservanza delle norme di sicurezza. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del Decreto n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il documento di valutazione dei rischi.

Art. 8 - Direttore di cantiere, Direttore tecnico dell'impresa e servizio di reperibilità

1. L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa o con il suo Rappresentante delegato.
2. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto Piano Operativo della Sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
4. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34.
5. I nominativi del Direttore di cantiere, del Direttore tecnico e di almeno un ulteriore tecnico con funzioni di reperibilità nell'arco delle 24 ore e per tutta la durata del contratto, nonché i loro relativi recapiti telefonici, debbono essere comunicati alla casella di posta elettronica del R.U.P. e della D.L. prima dell'inizio dei lavori.
6. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall'appaltatore per la disponibilità del personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato all'interno dei prezzi contrattuali.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra indicati.

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori.

1. Come già indicato al precedente articolo 2, punti 16 e 17, i lavori saranno consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto MIT DL, il direttore dei lavori, previa disposizione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori, previo preavviso all'Appaltatore, risultante da apposito verbale di cui al comma 2 del citato art. 5 del Decreto.

Art. 10 – Sospensione dei lavori

1. Per quanto attiene l'istituto della sospensione dei lavori si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 107 del Codice ed all'art. 10 del Decreto MIT DL.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel Decreto MIT DL.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 l'importo della penale a carico della Stazione appaltante viene determinato secondo il metodo di calcolo di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del Decreto MIT DL.

Art. 11 – Ultimazione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore,

elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art 12 del Decreto MIT DL, è comunque concesso un termine dilatorio per l'ultimazione - di durata non superiore a 30 (trenta) giorni - per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
3. Il mancato rispetto del termine dilatorio comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate con indicazione delle penali da applicare per ritardo.

Art. 12 – Collaudo

1. Trattandosi di appalto di importo a base d'asta inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, le opere saranno oggetto di Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Ai sensi del comma 2, dell'art. 102 del Codice, l'emissione del CRE deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 2.15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, comunque, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - b. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 - Durata giornaliera dei lavori

1. La Stazione appaltante, al fine di realizzare le opere con il minor disagio possibile per la collettività e per la sicurezza del personale coinvolto, compatibilmente con gli accordi sindacali vigenti, potrà ordinare all'appaltatore di operare in giorni ed orari particolari, inclusi i festivi ed in orario notturno, dandone preventiva comunicazione mediante ordine di servizio a firma del Direttore dei lavori controfirmato dal responsabile del procedimento.
2. In tal caso l'Appaltatore potrà richiedere, oltre alle lavorazioni "per opere compiute", la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per tali situazioni.

Art. 16 - Anticipazione del prezzo

1. Trova applicazione l'articolo 35, comma 18, del Codice.

Art. 17 - Pagamenti e conto finale

1. L'appaltatore avrà diritto alla liquidazione del suo credito al raggiungimento dell'importo contrattuale e previa redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 2017/2010.
2. La liquidazione avverrà previa presentazione di regolare fattura. La prestazione di cui al presente atto sono soggette all'aliquota I.V.A. vigente al momento dell'emissione della fattura.
3. La liquidazione dei corrispettivi potrà avvenire solo in caso di rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali come certificati dal DURC.
4. In ogni caso l'appaltatore, al termine dei lavori e su sua specifica richiesta, potrà richiedere la liquidazione di un 1° S.A.L. di importo non superiore al 70% delle lavorazioni eseguite. E' facoltà della Stazione appaltante accordare o meno la liquidazione di tale rata di acconto.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del Decreto MIT DL il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.
6. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; unitamente al conto finale è trasmessa la relazione di accompagnamento, nonché accertato e proposto l'importo della rata di saldo.
7. Se l'Appaltatore non sottoscrive il conto finale nei termini assegnati, non superiori a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
8. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine assegnato, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
9. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, viene liquidata - previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di superiore approvazione degli atti di contabilità finale e del collaudo ai sensi dell'art. 234, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
11. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
12. Di qualsiasi importo sia la rata di saldo la garanzia fideiussoria di cui al comma 5 non potrà comunque essere inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00).
13. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
14. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 18 - Variazione dei lavori e prezzi applicabili

1. Trovano applicazione l'art. 106 del Codice e l'art. 8 del Decreto MIT DL.
2. I prezziari di riferimento di questa Stazione appaltante e di cui all'art. 23, comma 16, del Codice sono i seguenti, in ordine di priorità:
 - a. Prezziario Regione Lombardia
 - b. Prezzi informativi delle opere edili in Milano – Camera di Commercio di Milano – ultima versione disponibile;
 - c. Prezziario della Città metropolitana di Milano – ultima versione disponibile.

Art. 19 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo, nonché utilizzando gli importi di cui alla garanzia definitiva del precedente art. 7.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n. 133/2008; possono altresì richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 20 - Modifiche dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 21 - Accordo bonario e transazione

1. Per quanto attiene l'istituto dell'accordo bonario si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 205 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 200.000,00, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Lodi.

Art. 22 - Risoluzione del contratto, recesso e procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Si rimanda comunque alle disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.

Art. 23 - Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo soggiacciono alle disposizioni di cui all'art 105 del Codice.
2. Il limite dell'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
3. Il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante.
5. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio POS.
6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
7. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

10

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

8. In deroga al precedente comma 7, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo se:
 - a. il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore
9. Oltre agli ulteriori divieti previsti in materia, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del Codice, non è ammesso affidare lavorazioni in subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
10. Si rammenta la disposizione di cui al precedente art. 2.4

Art. 24 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
 - b. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori
 - c. l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione
 - d. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere
 - e. la completa applicazione della normativa vigente
 - f. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
 - g. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori
 - h. l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
 - i. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori
 - j. la pulizia e tenuta in ordine del cantiere
 - k. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori
 - l. la esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di costruzione e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori da trasmettere in via telematica a mezzo email e su supporto pen-drive al termine dell'appalto;
 - m. predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore di idonee dimensioni recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 25 - Criteri per la misurazione e contabilità dei lavori

1. Tutte le opere saranno contabilizzate a misura in base all'elenco prezzi di progetto depurato del ribasso d'asta offerto.
2. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore; la direzione dei lavori comunque potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.
3. L' Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino

più accertabili le misure delle opere eseguite.

4. Per quanto attiene la documentazione contabile si rimanda ai contenuti di cui al Decreto MIT DL con particolare riferimento agli artt. 14 e 15.

Art. 26 – Accettazione dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato speciale ed essere della migliore qualità e debbono rispondere ai requisiti della Parte II^A del presente Capitolato speciale d'appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
4. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità.
6. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Lodi, Dicembre 2018

Il progettista
Arch. Roberto Munari



SECONDA PARTE - A

Opere edili.

Modalità di esecuzione, requisiti di accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazionali

(art. 43, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010)

Art. 1 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e negli elaborati e documenti del progetto esecutivo.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21.04.1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 2 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato speciale ed essere della migliore qualità. La posa in opera dei materiali potrà avvenire solo dopo la superiore approvazione della Direzione dei lavori.
2. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore.

Art. 3 - Modalità di esecuzione delle lavorazioni previste in appalto.

N.B. Tutte le lavorazioni eseguite, contabilizzate a misura, saranno liquidate all'Appaltatore esclusivamente in base ai prezzi di progetto di cui al computo metrico estimativo.

A. Demolizioni, rimozioni e smaltimenti.

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell'indagine si procederà poi all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc..., sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall'alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.

È assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta.

È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni e le rimozioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell'asestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'Appaltatore alle pubbliche discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.

Il progettista

Arch. Roberto Munari

